

Regione Umbria



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90

TRA AZIENDA VIVAISTICA DELLA REGIONE UMBRIA UMBRAFLOR ENTE PUBBLICO ECONOMICO E AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

L'anno 2017 il giorno _____ del mese _____

TRA

La **AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA**


- con sede in via xxxxxxxxxxxx nxx xxxx , C.F. _____ rappresentata da
xxxxx istituita con L.R. n. 8/2016, con sede legale in Cagliari, viale Merello, 86, codice fiscale
03669190922, rappresentata dal _____ Dott. _____
giusta delibera n° _____ del _____

E

L'AZIENDA VIVAISTICA REGIONALE UMBRAFLOR, Ente pubblico Economico, e
istituita con Legge Regionale n 18 del 23 dicembre 2011, con sede legale in Spello Via
Castellaccio n. 6 PG P.I. 02493000547, rappresentata dall'Amministratore Unico Sandro Vitali

PREMESSO

- Che L'agenzia Forestas nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ha quello di
valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale e, in particolare:
1) esecuzione di opere finalizzate alla crescita economica e al benessere sociale del
territorio agroforestale attraverso la realizzazione di interventi selvicolturali e di arboricoltura da
legno, la valorizzazione economica delle foreste e la promozione dell'impresa forestale in
un'ottica di gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento alle filiere foresta-legno e
foresta-prodotti non legnosi e filiera foresta-sughero, ivi compresa la regolamentazione
dell'utilizzo sostenibile delle risorse ambientali gestite (raccolta di prodotti legnosi e non legnosi,
fide e concessioni);



Regione Umbria



Forestas

Agencia forestale regionale pro s'isvilupu de su territoriu e de s'ambiente de sa Sardegna
Agencia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNIA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2) collaborazione a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale e alle attività di ricerca scientifica, di sperimentazione, di innovazione e trasferimento tecnologico nei settori di competenza

- che Umbraflor nell'ambito dei propri compiti istituzionali persegue le seguenti finalità:

- a) la difesa del patrimonio vegetale regionale;
- b) il miglioramento e potenziamento della vivaistica;
- c) la conservazione della biodiversità e degli ecotipi locali;
- d) la ricerca e la sperimentazione nei settori sopra indicati.
- e) promozione e valorizzazione del florovivaismo umbro e della biodiversità vegetale;
- f) ricerca, selezione e diffusione di materiale forestale e vegetale appartenente ad ecotipi locali;
- g) attività produttive e servizi legati all'agricoltura, ai prodotti arborei, floricoli, forestali e altro materiale vegetale;
- h) promozione e partecipazione a progetti dimostrativi, di sperimentazione e di ricerca;
- i) arboricoltura da legno e di altri interventi nell'ambito del verde pubblico e privato;
- l) diagnosi ed analisi delle condizioni di stabilità delle varie specie arboree attivando convenzioni con enti pubblici e privati;
- m) attività di formazione, informazione, aggiornamento e educazione rivolte a studenti ed operatori svolte nelle strutture aziendali in relazione alle finalità statutarie assistenza tecnica e consulenza alla progettazione, realizzazione e gestione di rimboschimenti di impianti di arboricoltura da legno;

- che attraverso accordo di programma con la Regione dell'umbria Umbraflor tra le sue attività dovrà perseguire le seguenti attività :

1. «conservazione in situ» (conservazione di materiale genetico in ecosistemi e habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale) attraverso:

- individuazione di aree di raccolta per le principali specie forestali ed arbustive di interesse regionale;
- selezione di boschi da seme e di piante plus;

2. «conservazione ex situ» (conservazione di materiale genetico al di fuori dell'habitat naturale) attraverso l'- impianto e manutenzione di arboreti di prima generazione finalizzati alla produzione di materiale forestale selezionato;

3. raccolta ed utilizzo delle risorse genetiche forestali attraverso - campagne di raccolta dei semi;

4. compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche conservate in situ,

comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati.

CONSIDERATO

- Che l'articolo 15 della legge n. 241/90 rubricato "Semplificazione dell'azione amministrativa" abilita le amministrazioni pubbliche a concludere tra loro, anche al di fuori delle ipotesi nelle quali è prevista l'indizione di una conferenza di servizi a norma del precedente articolo 14, "accordi", aventi ad oggetto la disciplina afferente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che le forme di collaborazione tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici quando lo scopo del partenariato consiste nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; quando l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; quando gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- UmbraFlor Azienda Vivaistica Regionale ha tra le finalità statutarie suddette in particolare quelle della difesa del patrimonio forestale regionale e della la conservazione della biodiversità compresa l'attività sperimentale e di ricerca, la didattica, la costituzione della banca del germoplasma vegetale;
- da decenni UmbraFlor è impegnata nella ricerca delle migliori tecniche per la micorizzazione di piante tartufigene e che ad oggi è una delle realtà produttive più importanti in Italia con una distribuzione Nazionale ed Internazionale di piante forestali certificate ai sensi del Decreto Legislativo 386 e micorizzate con tartufi provenienti dai nostri territori e certificati dall'università degli studi di Perugia ;
- che vi è la necessità di promuovere la conservazione delle aree tartufigene che rappresentano, oltre che un bene economico di alto valore, un incremento della biodiversità di ambienti naturali specifici considerato che gli areali produttivi dei tartufi più pregiati risultano in netta contrazione ed è necessario riprodurre tali areali con specie di tartufo autoctone evitando contaminazioni da specie di tartufo asiatiche;
- detto accordo è inteso a disciplinare lo scambio di conoscenze e informazioni in merito all'attività vivaistica altamente specializzata con particolare riferimento alla simbiosi micorizzica spontanea delle piante potenzialmente ospitanti il micelio del *tuber spp.* ed in particolare per lo studio e la valorizzazione negli ambienti sardi, rappresentando un potenziamento delle conoscenze e delle eventuali tecnologie necessarie.

- tale accordo con la Forestas consentirà di migliorare i servizi all'utenza in termini di potenzialità del sistema di offerta di prestazioni e di efficienza nella gestione dei processi delle due Amministrazioni contraenti, nonché l'avvio di un processo finalizzato alla realizzazione di una rete di collaborazione interaziendale dei prodotti vivaistici.

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Oggetto

1. Sono oggetto del presente accordo le azioni di scambio di conoscenze e informazioni in ambito ambientale e forestale attraverso attività di formazione mediante la dimostrazione e sperimentazione di attività di vivaistica specializzata e di micorizzazione, da parte del personale di UMBRAFLOR.
2. L'Agenzia Forestas contribuirà ad implementare azioni di collaborazione della realtà ambientale e forestale della Sardegna con Umbraflor.
3. L'Agenzia Umbraflor fornirà materiale vivaistico di propagazione idoneo a sviluppare attività economiche e contribuire a mantenere nel territorio sardo areali produttivi di tartufi con specie autoctone Italiane.
4. L'Agenzia Forestas metterà a disposizione un congruo numero di piante da micorizzare con prove su diverse specie (quercus, spp. , etc.). Il vivaio di Campulongu Massama (Oristano) è individuato per le attività di che trattasi. Altresì l'Agenzia Forestas metterà a disposizione delle parcelle di terreno al fine della sperimentazione delle piante inoculate.

Art. 2

Durata

1. La durata del presente accordo è stabilita sino allo svolgimento delle prestazioni previste nello stesso e comunque per un periodo non superiore ai 36 / 24 mesi;

Art. 3

Oneri a carico dell'Agenzia Forestas

1. Sono a carico dell'Agenzia Forestas tutte le spese relative al proprio personale, ai mezzi e attrezzature necessarie per le prove, nonché un numero adatto di postime forestale delle specie individuate, nonché eventuale alloggio presso le strutture dell'Agenzia, per il personale di Umbraflor durante i sopralluoghi che si riterranno necessari.

Art. 4

Oneri a carico della UmbraFlor

1. Sono a carico della UmbraFlor, tutte le spese relative al proprio personale, al materiale micorizzante, agli esami di laboratorio e gli oneri di viaggio e di vitto per le predette missioni.

Art. 5

Garanzie e norme di richiamo

1. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente accordo, si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

Art. 6

Spese di registrazione

1. Il presente accordo di collaborazione viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990 e s.m.i.

2. Relativamente agli adempimenti in materia di bollo e registrazione si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 7

Foro competente

Per ogni controversia sorgente dal presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Resta altresì inteso che, essendo la parte normativa del presente atto oggetto di ampia valutazione tra le Parti, non trova applicazione nel caso di specie l'art. 1341 c.c.

_____ li _____

Letto, firmato, sottoscritto

AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO

UMBRAFLOR AZIENDA VIVAISTICA

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

REGIONALE UMBRAFLOR
